

CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 31 del 03/07/2025

Su indicazione del Assessore RETROSI ANGELO

Oggetto: riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 delle spese di lite di cui alle sentenze n. 6014/2022 e n. 3457/2025 del Consiglio di Stato.

Deliberazione predisposta da Arch. Giuseppe Viscogliosi

Il Dirigente / Il Segretario Generale Arch. Giuseppe Viscogliosi

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.04.2025 con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025 2027);
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 02.04.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2025 2027;

Premesso che:

- Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6014/2022, a definizione del giudizio di ottemperanza della sentenza n. 5455/2021 emessa dal medesimo organo giudicante, condannava il Comune di Frosinone al pagamento in favore della Giza S.r.l.s. della somma di € 3.000,00 a titolo di spese di lite, oltre alla refusione del contributo unificato;
- Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3457/2025, a definizione del giudizio di ottemperanza della sentenza n. 9624/2023 emessa dal medesimo organo giudicante, condannava il Comune di Frosinone al pagamento in favore della Giza S.r.l.s. della somma di € 5.000,00 a titolo di spese di giudizio, oltre accessori, spese di legge e contributo unificato:
- il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità, con nota protocollo n. 38406 del 11.06.2025, richiedeva al Settore Avvocatura - Coordinamento Legale il parere obbligatorio, preventivo e vincolante rispetto alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito, così come previsto nel PIAO 2025 – 2027

Utente: ORSUCCI ALESSANDRO

(sottosezione rischi corruttivi e trasparenza), in merito all'esattezza dell'importo complessivo dovuto alla Giza S.r.l.s. in conseguenza delle sentenze sopra richiamate;

- il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità con la medesima nota richiedeva al Settore Finanziario di comunicare il capitolo di bilancio comunale a garanzia e copertura della spesa necessaria al riconoscimento del debito:
- Settore Avvocatura Coordinamento Legale con nota prot. 38703 del 13.06.2025 esprimeva il parere richiesto;
- Il Settore Finanze con nota prot. 40497 del 23.06.2025 comunicava al Settore proponente che il capitolo di bilancio n. 75.00.012 presenta la necessaria disponibilità di spesa per il riconoscimento del debito;

Considerato che, per quanto sopra, la somma dovuta dall'Ente alla Giza risulta essere pari a complessivi € 22.272,96, oltre ad eventuali interessi da calcolare al momento dell'effettiva liquidazione, così come di seguito specificato:

Spese legali sentenza n. 6014/2022 del Consiglio di Stato:

- € 3.000,00 (spese legali)
- € 450,00 (ex art. 13 L. 247/2012 spese generali 15%)
- € 138,00 (cassa avvocati 4%)
- € 789,36 (IVA 22%)
- € 300,00 (ex art. 15 DPR 633/72 spese esenti)

Totale € 4.677,36

Spese legali Sentenza n. 3457/2025 del Consiglio di Stato:

- € 5.000,00 (spese legali)
- € 750,00 (ex art. 13 L. 247/2012 spese generali 15%)
- € 230,00 (cassa avvocati 4%)
- € 1.315,60 (IVA 22%)
- € 300,00 (ex art. 15 DPR 633/72 spese esenti)

Totale € 7.595,60

Contributo unificato:

€ 10.000,00 del I e II secondo grado di entrambi i giudizi.

Totale complessivo € 22.272,96

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi dì cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che:

Utente: ORSUCCI ALESSANDRO

• il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti";

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - √ della esigibilità, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo di dare esecuzione al giudicato amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza, la controparte potrebbe avanzare la richiesta di nomina di un commissario ad acta, con conseguente ulteriore aggravio di spese per il Comune di Frosinone;
- sussiste pertanto la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la successiva liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla Giza S.r.l.s. in virtù della condanna alle spese di lite previste nelle richiamate sentenze del Consiglio di Stato;

Dato atto che:

al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che:

- la fattispecie descritta in premessa si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (<u>il debito da sentenza esecutiva</u>) che è maturato all'esterno dello stesso (<u>sul cui contenuto l'Ente non può incidere</u>) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che:

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del;

Visto il parere obbligatorio del Collegio del Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

- di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera da a) a d) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 22.272,96, derivante dalle sentenze passate in giudicato, sopra richiamate, che hanno condannato l'ente al pagamento delle spese legali ed al rimborso del contributo unificato alla Soc. Giza S.r.l.s.;
- 2. di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa di € 22.272,96 è garantita sul capitolo di bilancio comunale n. 75.00.012 ove è presente la necessaria disponibilità;
- di demandare al Settore Finanze l'assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili a tale scopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
- 4. di demandare al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità la liquidazione dell'importo riconosciuto come debito fuori bilancio;
- 5. di demandare, altresì, alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
- 6. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza.

Utente: ORSUCCI ALESSANDRO